

CITTA' DI CONSELVE

Provincia di Padova

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 28/09/95 prot. n. 14093 del 03/10/1995 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 31.5.2005.

TITOLO I

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'effettuazione nel territorio di questo Comune della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni.
2. Stabilisce le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni, in conformità a quanto disposto dal capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune.
2. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'effettuazione delle forme di pubblicità di cui all'art. 1 in tutto il territorio del Comune, tenuto conto anche di quanto indicato dalle norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità esterna.

Articolo . 3

Gestione del servizio

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'articolo 25 del D Lgs. 15/11/93 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni:

a) in forma diretta;

b) in concessione ad apposita azienda speciale comunale o consortile di cui agli art. 23 e 25 della Legge 8/06/1990 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'articolo 32 del D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La scelta della forma e la determinazione della gestione del servizio è di competenza del Consiglio Comunale.

3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) e c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.

4. La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del D. Lgs; 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 4

Concessione del servizio

1. Nel caso di affidamento in concessione del servizio, il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

Articolo 5

Funzionario responsabile

1. Nel caso di gestione diretta del servizio, il Comune nomina un Funzionario comunale responsabile, al quale sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni previste per il Funzionario responsabile spettano al concessionario.

3. Il Comune provvede a comunicare al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la Fiscalità Locale – entro sessanta giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo del Funzionario responsabile.

CAPO II

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'

Articolo 6

Disciplina generale

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.
2. Il Comune, in relazione a quanto previsto dall'art. 23 del codice della strada approvato con D. Lgs. 30/04/1992 n. 285, modificato con D. Lgs. 10/09/1993 n. 360, si avvale della facoltà di concedere deroghe in ordine alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico. Il tutto nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.
3. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dall'art. 54
4. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od installate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti addetti.
5. Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste dall'art. 24 del D. Lgs. n. 507/1993, indicate nell'art. 54 del presente regolamento, a seconda della loro natura.

Articolo 7

Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità

1. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali e sugli altri beni di cui all'art. 22 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sulle chiese, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.
3. Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento

ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

4. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del codice della strada emanato con il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.lgs. 10 settembre 1993, n. 360, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3, capo I, titolo II, del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

5. All'interno del centro storico del comune non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli e altri mezzi pubblicitari che, su parere della Commissione Edilizia comunale, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi. Per l'applicazione della presente norma si fa riferimento alla delimitazione del centro storico prevista dal piano regolatore generale.

Articolo 8

Limitazioni e divieti per la pubblicità fonica

1. Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici (durante le ore di lavoro), scuole (durante le ore di lezione), chiese (durante le cerimonie), cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica.

2. All'esterno del centro abitato la pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico o aperto al pubblico, è vietata dalle ore 22,00 alle ore 8,00.

3. All'interno del centro abitato, per ragioni di pubblico interesse, la pubblicità fonica dovrà:

a) rispettare i seguenti orari: al mattino dalle ore 9,00 alle ore 12,00; al pomeriggio, dalle ore 15,00 alle ore 19,00 nel periodo invernale e dalle ore 16,00 alle ore 19,30 nel periodo dell'ora legale;

b) essere effettuata esclusivamente su veicoli in movimento e per non più di due passaggi per la stessa via;

e) avere una frequenza ed intensità sonora contenute nei limiti modesti e comunque tali da non poter udire il messaggio fonico ad una distanza superiore a 50 metri.

4. In ogni caso l'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare la misura di 65 decibel.

5. E' fatto obbligo a chi effettua pubblicità fonica di versare previamente la relativa imposta sulla pubblicità nonché conservare - sul veicolo o presso la sede fissa - la relativa bolletta (o tagliando di conto corrente postale) per tutto il periodo di effettuazione della pubblicità, al fine dei controlli.

6. Per la pubblicità fonica si applicano le condizioni previste dall'art. 23 del codice della strada emanato con il D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, modificato dall'art. 13 del D. Lgs. 10 settembre 1993 n. 360, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3, capo I, titolo Et, art. 59 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495.

Articolo 9

Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade

1. L'installazione di mezzi pubblicitari consentita lungo le strade od in vista di esse fuori dei centri abitati dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, e' soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite dal par. 3, capo I, titolo II del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

2. All'interno del centro abitato:

a) si osservano le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 7 per la superficie classificata "centro storico";

b) si applicano le disposizioni previste dall'art. 23 del codice della strada emanato con il D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, modificato dall'art. 13 del D. Lgs. 10 settembre 1993 n. 360, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3, capo I, titolo n, art. 51 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.

Il Sindaco può concedere deroghe alle distanze minime di posizionamento dei cartelli su strade urbane di quartiere e strade locali, tenuto conto di quanto dispongono le norme in precedenza richiamate;

c) l'installazione di mezzi pubblicitari è disciplinata dal quarto comma dell'art. 18 ed è autorizzata con le modalità stabilite dall'art. 14;

d) la dimensione dei cartelli non deve superare la superficie di mq. 4 (quattro); per le insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli la superficie non deve superare mq. 4 (quattro);

e) le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Articolo 10

Limiti alla pubblicità mediante esposizione di striscioni posti trasversalmente alle vie e piazze pubbliche

1. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze pubbliche è consentita quando non arrechi danno al decoro o alla sicurezza stradale.

2. Si applicano le disposizioni previste dai commi 9 e 10 dell'art. 51 del regolamento di esecuzione del codice della strada approvato con D.P.R. 16/12/92 n. 495.

Articolo 11

Limiti alla pubblicità mediante distribuzioni

1. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni o divieti:

- a) è vietato il lancio su vie o piazze pubbliche;
- b) è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
- c) è consentita mediante consegna diretta alle persone.

Articolo 12

Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il DXgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, in:

- a) pubblicità ordinaria;
- b) pubblicità effettuata con veicoli;
- c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
- d) pubblicità varia.

2. La pubblicità ordinaria e' effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi.

Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, stendardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle effettuate dai commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 47 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni", disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla "pubblicità" varia".

E' compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

3. La pubblicità effettuata con veicoli e' distinta come appresso:

a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità" ordinaria con veicoli";

b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa".

Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

4. La pubblicità con pannelli luminosi e' effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare. La pubblicità

predetta pu' essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa, con la differenziazione tariffaria stabilita nel titolo II.

5. E' compresa fra la "pubblicità con proiezioni", la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

6. La pubblicità varia comprende:

a) la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze di seguito definita "pubblicità con striscioni";

b) la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofi al territorio comunale, di seguito definita "pubblicità da aeromobili";

c) la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenati";

d) la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito "pubblicità in forma ambulante";

e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicità fonica".

Articolo 13

Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere, installati con le modalità e le cautele prescritte dall'art. 49 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e con l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 9 del presente regolamento.

2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi posti fuori del centro abitato, lungo o in prossimità delle strade dove ne e' consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

3. La installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi aventi le caratteristiche di cui al quarto comma del precedente art. 12 all'interno dei centri abitati e' soggetta ad autorizzazione del Comune che viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente regolamento. Per la installazione di mezzi pubblicitari luminosi nei centri storici si osserva la procedura prevista dal quinto comma dell'art. 7.

Articolo 14

Autorizzazioni

1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ed è effettuata dal Comune al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal successivo terzo comma.

2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza del Comune, salvo il preventivo nullaosta tecnico dell'ente proprietario se la strada e' statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta specifica domanda in carta legale presso l'ufficio comunale, in originale e copia, con:

a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;

b) una auto-attestazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;

c) un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle forme, dei colori, delle dimensioni, e del materiale con il quale viene realizzato ed installato;

d) l'ubicazione esatta del luogo dove si intende installare gli impianti;

e) il contenuto del messaggio pubblicitario;

f) il nullaosta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale.

Il richiedente è comunque tenuto a fornire tutti i dati necessari al fine dell'esame della domanda.

4. Prima del ritiro dell'autorizzazione, l'interessato dovrà depositare presso l'ufficio preposto idonea attestazione, rilasciata dal tecnico progettista, inerente l'adempimento degli obblighi di cui al comma 3 dell'art. 49 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, ricorrendone il caso, nonché, per gli impianti luminosi, certificazione tecnica attestante la sicurezza dell'impianto a norma di legge.

5. L'autorizzazione alla posa di impianti può essere richiesta:

a) dal soggetto che dispone a qualsiasi titolo dell'impianto oggetto della domanda;

b) dalla ditta fornitrice dell'impianto per conto dell'utilizzatore finale.

6. Per l'installazione di più mezzi pubblicitari e' presentata una sola domanda ed una sola auto-attestazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, e' allegata una sola copia dello stesso.

7. Copia della domanda viene restituita con l'indicazione:

a) della data e numero di ricevimento al protocollo comunale;

b) del funzionario responsabile del procedimento;

c) della ubicazione del suo ufficio e del numero di telefono;

d) del termine di cui al successivo articolo, entro il quale sarà emesso il provvedimento.

8. Ai sensi dell'art. 53, comma 6, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, l'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile a semplice richiesta mediante rilascio della nuova targhetta e riconvalida dell'atto originario e previo pagamento dei corrispettivi dovuti; essa deve essere intestata al soggetto richiedente di cui al comma 5 del presente articolo.

9. Ove si intenda installare impianti su suolo pubblico, dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita l'apposita concessione per l'occupazione del suolo.

Per l'installazione di impianti su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

Articolo 15

Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione

1. Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne ed entro 30 giorni dalla presentazione concede, o nega l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento l'interessato, salvo quanto previsto dal successivo comma, può procedere all'installazione del mezzo pubblicitario, previa presentazione, in ogni caso, della dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

2. E' sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione del Comune per i mezzi pubblicitari da installare nell'ambito delle zone soggette alla disciplina di cui all'art. 7. Per i procedimenti agli stessi relativi il termine e' stabilito in 60 giorni.

3. Ai sensi del comma 9 art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, il Comune provvede alla tenuta di un registro delle autorizzazioni rilasciate numerato progressivamente per anno, che contiene in ordine di tempo l'indicazione della domanda, del rilascio dell'autorizzazione ed una sommaria descrizione del cartello o mezzo pubblicitario autorizzato; le posizioni autorizzate dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari devono essere riportate nel catasto stradale. Il Comune provvede inoltre agli altri adempimenti prescritti dall'art. 53, commi 7 e 10, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

4. Ai sensi dell'art. 53, comma 8, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, fuori dal centro abitato, qualora il titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve presentare domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio.

L'autorizzazione viene rilasciata entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali si intende concessa.

5. L'autorizzazione rilasciata dovrà riportare, tra le altre, anche la prescrizione seguente: "è fatto obbligo al titolare della presente autorizzazione di produrre, al momento della effettiva installazione, la dichiarazione - mediante apposito modulo allegato - di cui all'art. 8 del D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni ai fini del versamento dell'imposta comunale di pubblicità".

Alla autorizzazione dovrà allegarsi copia del modulo citato, in conformità al modello fornito dal competente ufficio.

6. Copia delle autorizzazioni rilasciate, con allegati i disegni dei mezzi pubblicitari e le relative misure, dovrà essere trasmessa mensilmente all'Ufficio Tributi o, in caso di concessione, al concessionario.

Articolo 16

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. n. 495/1992, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;

c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;

d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;

e) adempiere alle disposizioni previste dai commi 5 e 6 dell'art. 56 del D.P.R. 16/12/92 n. 495.

2. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni, locandine e stendardi, nei casi previsti dall'art. 51 comma 9 del D.P.R. n. 495/1992, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

3. Ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992, su ogni cartello ammezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

a) amministrazione rilasciante;

b) soggetto titolare;

c) numero dell'autorizzazione;

d) progressiva chilometrica del punto di installazione;

e) data di scadenza.

La targhetta deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune.

CAPO III

IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Articolo 17

Criteri generali

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni e dal presente regolamento.

2. Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti.

La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, compresi nelle tipologie di cui all'art. 12, commi 2, 4 e 6 del presente regolamento.

La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui al successivo art. 19.

3. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale nel rispetto dei seguenti criteri:

a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione ed armonizzazione perseguita dall'Amministrazione Comunale nella principale opera di salvaguardia dello stesso;

b) il piano dovrà tenere conto e, quindi, rispettare l'attuale contesto urbanistico con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;

c) il piano dovrà considerare, inoltre, le esigenze obiettive di sviluppo al fine di soddisfare le richieste di carattere istituzionale, socio-culturale e commerciale;

d) la stesura del piano dovrà altresì salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada, del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione nonché del regolamento di polizia municipale.

4. Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito dai funzionari comunali responsabili dei servizi pubblicità ed affissioni, urbanistici, della viabilità e della polizia municipale. Il progetto del piano è sottoposto a parere della Commissione Edilizia che è dalla

stessa espresso entro 20 giorni dalla richiesta. Il gruppo di lavoro, esaminato il parere della Commissione o preso atto della scadenza del termine senza osservazioni, procede alla redazione del piano definitivo che e' approvato secondo quanto previsto dal precedente comma.

5. Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

Articolo 18

La pubblicità esterna

1. Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali e' consentita la loro installazione nel territorio comunale.

2. Sono pertanto escluse dal piano le localizzazioni vietate dall'art. 7 del presente regolamento, salvo quanto previsto dal quinto comma dello stesso per l'installazione di mezzi pubblicitari all'interno del centro storico. Per tali mezzi il piano definisce, in linea generale, le caratteristiche delle zone e degli edifici in cui l'installazione può essere consentita, con l'espletamento della procedura stabilita dalla norma suddetta.

3. Per l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori del centro abitato, lungo le strade comunali ed in vista di esse il piano, osservato quanto stabilito dal primo comma dell'art. 9, individua le località e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il collocamento e' soggetto a particolari condizioni od a limitazioni delle dimensioni dei mezzi.

4. Nell'interno del centro abitato il piano prevede, per la installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, regionali, statali od in vista di esse, autorizzata dal Comune previo nullaosta tecnico dell'ente proprietario:

a) le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, pu,' essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite nell'ambito di quelle massime stabilite dall'art. 9. Per quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;

b) le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;

c) le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle sia degli edifici sui quali devono essere installati, sia delle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.

5. Il piano comprende;

a) la definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici od aperti al pubblico, nei quali pu,'

essere autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica percepibili nell'interno e dall'esterno;

b) la definizione dei luoghi pubblici od aperti al pubblico, di proprietà o gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di cui alla precedente lettera a);

c) i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, stendardi, festoni di bandierine e simili.

6. Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi titolo, al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento al Comune stesso di canoni di concessione o locazione, nella misura da stabilirsi dalla Giunta comunale, secondo quanto previsto dal settimo comma dell'art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 19

Gli impianti per le pubbliche affissioni

1 La seconda parte del piano degli impianti pubblicitari e' costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.

2. In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, tenuto conto che la popolazione del Comune al 31 dicembre 2004, era costituita da n. 9.521 abitanti, la superficie degli impianti adibiti alle pubbliche affissioni è pari a complessivi mq. 128,20, proporzionata al predetto numero di abitanti e, comunque, non inferiore a mq. 12 per ogni mille abitanti, con esclusione di quella destinata specificamente all'affissione degli annunci mortuari pari a mq. 9,10.

3. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni pari a mq. 128,20, con esclusione di quella destinata specificamente all'affissione degli annunci mortuari, è ripartita come appresso:

a) = mq. 11,20 destinati alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;

b) = mq. 103,00 destinati alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale;

c) = mq. 14 riservati per l'affissione dei manifesti ai soggetti di cui all'art. 20 comma 1 lettere a), b), c) del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per quanto è strettamente riferito alla loro specifica attività e quindi con l'esclusione dei manifesti che contengano messaggi pubblicitari di aziende terze o di prodotti commerciali.

3 bis. E' consentita, inoltre, su presentazione di idonei progetti, l'installazione di impianti, da parte di soggetti privati (comunque diversi dal concessionario del servizio ove lo stesso sia appaltato), per affissioni di natura commerciale effettuate direttamente dagli stessi privati, fino ad un massimo di 34 mq.

3 ter. Per le affissioni di cui al precedente comma 3 lettera c) sono individuati gli spazi corrispondenti ai seguenti impianti, contraddistinti da specifica colorazione, posti sul territorio comunale:

- n. 2 impianti (2 plance cm. 140 x 200 bifacciali) posizionati sul Piazzale Suore Maria Bambina;

- n. 1 impianto (1 plancia cm. 140 x 200 solo facciata posteriore) posizionato in Via Traverso c/o parcheggio della Casa di Riposo F. Beggiano.

3 quater. Le affissioni di cui alla precedente lettera c) del comma 3 sono disciplinate come disposto dal successivo art. 45 bis.

4. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:

a) vetrine per l'esposizione di manifesti;

b) standardi su pali (mono o bifacciali) porta manifesti;

c) posters mono o bifacciali per l'affissione di manifesti;

d) tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;

e) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;

f) armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;

g) altri spazi ritenuti idonei dal Responsabile del servizio, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presente regolamento.

5. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70x100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione.

Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione "Comune di CONSELVE - Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto.

6. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali e' vietata l'installazione di mezzi pubblicitari dall'art. 7 del presente regolamento.

7. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 9 del presente regolamento e, in generale, alle disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

8. Il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:

a) la destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dal comma 3;

b) l'ubicazione;

c) la tipologia secondo quanto previsto dal comma 4;

d) la dimensione ed il numero di fogli cm. 70x100 che l'impianto contiene;

e) la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.

9. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni e' corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.

10. La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma può essere rideterminata ogni due anni, con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e che entra in vigore dal 1 gennaio dell'anno successivo, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi in una o più categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità accertate.

11. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.

TITOLO II

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ, DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I

DISCIPLINA GENERALE

Articolo 20

Applicazione dell'imposta e del diritto

1. In conformità alle disposizioni del Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e del presente regolamento, la pubblicità esterna e' soggetta ad un'imposta e le pubbliche affissioni ad un diritto, dovuti al Comune nel cui territorio sono effettuate.

Articolo 21

Classificazione del Comune

1. In base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno 1992, che dai dati pubblicati dall'I.S.T.A.T. risulta costituita da n. 8.503 abitanti, il Comune e' classificato, in conformità all'art. 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nella classe V.

2. Verificandosi variazioni della consistenza della popolazione determinate con riferimento a quanto stabilito nel precedente comma, che comportino la modifica della classe di appartenenza del Comune, la Giunta comunale ne prende atto con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e, contestualmente, dispone l'adeguamento delle tariffe per l'anno successivo.

Articolo 22

La deliberazione delle tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e qualora non vengano modificate entro il termine predetto, s'intendono prorogate di anno in anno.

2. Nel caso di mancata adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma nei termini stabiliti, si applicano le tariffe di cui al Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Copia autentica della deliberazione di approvazione delle tariffe deve essere trasmessa dal Funzionario responsabile del servizio al Ministero delle Finanze - Direzione centrale per la fiscalità locale, entro trenta giorni dall'adozione.

4. Per l'anno 1994, le tariffe per l'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, sono state deliberate dalla Giunta Comunale con atto n.77 in data 10.02.1994. Le tariffe costituiscono un allegato al presente Regolamento.

CAPO II

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

Articolo 23

Presupposto dell'imposta

1. È soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica - diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici od aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.

2. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:

a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;

b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;

c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

3. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

4. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a pubblici spettacoli, a pubblici esercizi, ad attività commerciali a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni o ai quali, comunque, chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo esercita un diritto od una potestà.

Articolo 24

Soggetto passivo

1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.

2. E' obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo comma e' pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso e' notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.

4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

5. Per i soggetti di cui all'articolo 20 comma 1 lettere a), b), c) del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, non trova applicazione l'imposta sulla pubblicità per quanto è strettamente riferito alla loro specifica attività e quindi con l'esclusione dei mezzi pubblicitari che contengano messaggi pubblicitari di aziende terze o di prodotti commerciali.

Articolo 25

Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità e' determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale e' circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.

2. L'imposta per i mezzi polifacciali e' calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Tale criterio non è comunque applicabile ai mezzi bifacciali le cui due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse, posto che detti mezzi non sono funzionalmente destinati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio.

3. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.

4. L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e' calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo stesso.

5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

6. L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

7. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in

connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.

8. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, e' autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.

9. L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, e' commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento di cui al comma 5, applicato per ogni impianto.

10. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffe base e sono cumulabili. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.

Articolo 26

Dichiarazione

1. Ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art. 14, il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicità, e' tenuto a presentare all'ufficio comunale o al concessionario su apposito modulo presso gli stessi disponibile, la dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, le quantità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, nonché la durata della pubblicità stessa. La dichiarazione e' esente da bollo.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata (ad es.: da ordinaria a luminosa), con conseguente modifica dell'imposizione. Quando dalla stessa risulti dovuta l'integrazione dell'imposta pagata per lo stesso periodo, e' allegata l'attestazione del pagamento eseguito.

Nel caso che sia dovuto un rimborso da parte del Comune, l'ufficio provvede, dopo le necessarie verifiche, entro 90 giorni.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verificano variazioni negli elementi dichiarati che comportino la modifica dell'imposta dovuta. Tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, a meno che non venga presentata denuncia di cessazione entro il predetto termine.

4. L'assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi delle necessarie autorizzazioni previste da leggi e regolamenti, ivi compreso il presente.

Articolo 27

Casi di omessa dichiarazione

1. Nei casi in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, effettuata con veicoli e con pannelli luminosi di cui all'art. 12, commi 2, 3 e 4 del presente regolamento (artt. 12, 13 e 14 commi 1, 2 e 3, D.Lgs. n. 507/1993), si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno in cui e' stata accertata.

Le altre forme di pubblicità di cui al predetto art. 12, commi 5 e 6 (art. 14 comma 4 e art. 15, D.Lgs. il 507/1993), si presumono effettuate dal primo giorno del mese in cui e' stato effettuato l'accertamento.

Articolo 28

Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. Entro due anni dalla data in cui la dichiarazione e' stata o avrebbe dovuto essere presentata, l'ufficio procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio mediante apposito avviso motivato notificato al contribuente anche a mezzo di raccomandata postale con A.R.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'ammontare dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi.

Deve inoltre essere specificato il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il pagamento, beneficiando a norma del successivo art. 52 comma 3, della riduzione alla metà delle soprattasse dovute.

3. Nell'avviso devono essere inoltre precisate:

- l'ufficio comunale emittente o il concessionario, l'indirizzo e l'orario di servizio;
- il responsabile del procedimento se diverso dal funzionario di cui al comma 4;
- il termine entro il quale può essere proposto ricorso, la commissione tributaria competente e la forma da osservare, in conformità al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed agli artt. 55 e 56 del presente regolamento.

4. Gli avvisi di accertamento e rettifica sono sottoscritti dal funzionario comunale responsabile della gestione dell'imposta, con firma apposta sotto tale qualifica e l'indicazione, a stampa od altra forma idonea, del suo cognome e nome. Nel caso di gestione del servizio in concessione, gli avvisi sono sottoscritti da un rappresentante del concessionario.

Articolo 29

Pagamento dell'imposta

1. L'imposta per le fattispecie pubblicitarie previste dagli artt. 12, commi 1 e 3, 13, 14 commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 507/93, è dovuta per anno solare di riferimento a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle disposizioni alle stesse relative.

2. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero direttamente presso la Tesoreria Comunale, ovvero in caso

di affidamento in concessione, al suo concessionario, anche mediante conto corrente postale. L'importo dovuto e' arrotondato a L. 1.000 per difetto se la frazione non e' superiore a L. 500 e per eccesso se e' superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta sulla pubblicit  e' allegata alle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 26. Negli anni successivi a quello della dichiarazione, l'attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d'imposta per essere esibite per eventuali controlli. Per il pagamento e' utilizzato modello di conto corrente postale conforme a quello autorizzato con decreto del Ministero delle Finanze 5 agosto 1994.

3. L'imposta per la pubblicit  relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione.

4. L'imposta per la pubblicit  annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora l'importo annuale sia superiore a L. 3 milioni il pagamento pu  essere effettuato in rate trimestrali anticipate, entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.

5. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni. Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica e' stato notificato secondo le istruzioni di cui al decreto del Ministero delle Finanze 28 dicembre 1989 e successive modificazioni. Nel caso di sospensione della riscossione il ruolo e' formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

6. I crediti del Comune relativi all'imposta sulla pubblicit  hanno privilegio generale sui mobili del creditore, subordinatamente a quello dello Stato, ai sensi dell'art. 2752, comma quarto, del Codice Civile.

Articolo 30

Rimborsi

1. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno nel quale e' stato effettuato il pagamento dell'imposta sulla pubblicit  oppure da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente pu, chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante istanza in carta libera. Il Comune, o il concessionario, provvede al rimborso nel termine di 90 giorni dalla presentazione della richiesta.

Articolo 31

Pubblicit  eseguita su fabbricati ed aree comunali

1. Qualora la pubblicit  sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicit  non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonch  il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

CAPO III

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - TARIFFE

Articolo 32

Tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate dalla Giunta comunale nelle misure stabilite dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e secondo quanto disposto dal presente regolamento per l'attuazione del predetto decreto:

- a) con l'art. 12 per la tipologia dei mezzi pubblicitari;
- b) con l'art. 21 per la classe demografica alla quale appartiene il Comune;
- c) con l'art. 22 per le modalità, i termini e la procedura dell'atto deliberativo;
- d) dalle norme di cui al presente capo.

Articolo 33

Pubblicità ordinaria

1. L'imposta per la pubblicità ordinaria, effettuata con i mezzi di cui all'art. 12, comma 2, del regolamento, si applica, secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, con l'art. 12 del DLgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinato con le modalità di cui al precedente art. 25.

2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua.
Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.

3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili sulle apposite strutture riservate all'esposizione diretta di tali mezzi, si applica l'imposta ordinaria in base alla superficie complessiva degli impianti determinata in conformità all'art. 25, nella misura stabilita per anno solare, indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione.

4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che ha superficie:

- a) compresa fra mq. 5,5 e mq. 8,5, la tariffa dell'imposta e' maggiorata del 50 per cento;
- b) superiore a mq. 8,5, la tariffa dell'imposta e' maggiorata del 100 per cento.

5. Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa dell'imposta e' maggiorata del 100 per cento.

6. Le maggiorazioni d'imposta si applicano con le modalità previste dal comma 10 dell'art. 25.

Articolo 34

Pubblicità ordinaria con veicoli

1. L'imposta per la pubblicità ordinaria effettuata con veicoli ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 12, comma terzo, lettera a) del regolamento, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dall'art. 13 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui al precedente art. 25.
2. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni stabilite dal quarto comma dell'art. 33, quando le dimensioni della stessa sono comprese nelle superfici da tale norma previste.
3. Qualora la pubblicità e' effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa e' maggiorata del 100 per cento.
4. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta e' dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.
5. Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta e' dovuta per metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.
6. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta e' dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Articolo 35

Pubblicità con veicoli dell'impresa

1. L'imposta, per la pubblicità effettuata per proprio conto con veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto della stessa e' dovuta, per anno solare:
 - al Comune ove ha sede l'impresa o qualsiasi sua dipendenza;
 - ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1 gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione i veicoli suddetti;
 - secondo la tariffa deliberata dalla Giunta comunale in conformità all'art. 13, comma terzo, del D. Lgs. n. 507/1993.
2. Per i veicoli di cui al precedente comma circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicità, la tariffa dell'imposta e' raddoppiata.
3. Non e' dovuta l'imposta per l'indicazione sui veicoli di cui ai precedenti commi del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché tali indicazioni siano apposte per non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.
4. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta deve essere conservata ed esibita a richiesta degli agenti autorizzati.

Articolo 36

Pubblicità con pannelli luminosi

1. L'imposta per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 12, comma quarto, del regolamento si applica, indipendentemente dal numero dei messaggi, secondo la tariffa stabilita, per la classe di appartenenza del Comune, dal primo comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui all'art. 25.
2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua.
Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.
3. L'imposta per la pubblicità di cui ai precedenti commi, effettuata per conto proprio dall'impresa, si applica in misura pari alla metà delle tariffe sopra previste.

Articolo 37

Pubblicità con proiezioni

1. L'imposta per la pubblicità con proiezioni ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 12, quinto comma, del regolamento, effettuata in luoghi pubblici od aperti al pubblico, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 507/1993, per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
2. Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore a 30 giorni si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla metà di quella di cui al precedente comma.

Articolo 38

Pubblicità varia

1. La tariffa dell'imposta per la pubblicità effettuata:
 - 1.1 con striscioni od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze si applica, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, nella misura stabilita, per la classe del comune, dal primo comma dell'art. 12 del D. Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni. La superficie soggetta ad imposta e' determinata con le modalità di cui all'art. 25, commi secondo e settimo, del regolamento. Non si applicano maggiorazioni riferite alla dimensione del mezzo pubblicitario;
 - 1.2 da aeromobili sul territorio comunale o su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio predetto si applica per ogni giorno o frazione, per ciascun aeromobile, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, nella misura stabilita per la classe del Comune dall'art. 15, secondo comma, del D. Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni;

1.3 con palloni frenati e simili si applica per ogni giorno o frazione e per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in misura pari alla metà di quella stabilita per la classe del Comune dall'art. 15, secondo comma, del D. Lgs. n. 507 e successive modificazioni;

1.4 in forma ambulante, mediante distribuzione, a mezzo di persone o veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari e' dovuta, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura stabilita, per la .classe del Comune, dal quarto comma dell'art. 15 del D. Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni;

1.5 a mezzo di amplificatori e simili e' dovuta, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione della misura stabilita, per la classe del Comune, dal quinto comma dell'art. 15 del D. Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni.

Articolo 39

Imposta sulla pubblicità – riduzioni

1. La tariffa dell'imposta sulla pubblicità e' ridotta alla metà:

a) per la pubblicità - avente le caratteristiche e finalità di cui alle lettere b) e c) del secondo comma dell'art. 23 del presente regolamento - effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b) per la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate (anche quindi da soggetti che perseguono fini di lucro), con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici territoriali;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

2. Alla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono, con i messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni di cui al primo comma anche l'indicazione di persone, ditte e società che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, -si applica la riduzione prevista dal presente articolo. Nei casi in cui tali indicazioni siano associate a messaggi aventi le caratteristiche e le finalità di cui all'art. 23, secondo comma, lettera a), si applica la tariffa dell'imposta senza alcuna riduzione.

3. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del primo comma sono autocertificati dal soggetto passivo nella dichiarazione di cui all'art. 26. Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti autocertificati, il Funzionario responsabile, o il concessionario, invita il soggetto passivo a presentare all'ufficio, che ne acquisisce copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovarli, fissando un congruo termine per adempiere. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.

4. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono, per quanto possibile, verificati direttamente dall'ufficio preposto attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro

facsimili. Quando ci, non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate, che danno diritto alla riduzione dell'imposta.

Articolo 40

Imposta sulla pubblicità – esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività* esercitata nei locali stessi; i mezzi pubblicitari - ad eccezione delle insegne - esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;

b) gli avvisi al pubblico:

1) esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta;

2) riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato;

3) riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di mq;

c) la pubblicità effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;

d) la pubblicità - escluse le insegne - relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o all'interno, nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio; le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, esclusa quella effettuata sui battelli, barche e simili soggetta all'imposta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopi di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette.

2. Ai fini dell'esenzione dall'imposta di cui al precedente comma l'attività esercitata e' quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.

3. I soggetti di cui alla lettera h) del primo comma devono presentare in visione all'ufficio pubblicità idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione. La mancata presentazione dei documenti suddetti nei termini stabiliti, comporta l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non essendo stato provato il diritto all'esenzione.

CAPO IV

IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 41

Istituzione del servizio

1. E' istituito, su tutto il territorio comunale verso corrispettivo del relativo diritto, il servizio delle "Pubbliche Affissioni", così come disposto dall' art. 18, comma 2, del D. Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni.

Articolo 42

Soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni

1. E' soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni colui che richiede il servizio e, in solido, colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

Articolo 43

Finalità

1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura prevista dall'art. 19, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.

2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione e' richiesta dai soggetti e per le finalità di cui all'art. 20 e 21 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, richiamati nei successivi artt. 47 e 48 del presente regolamento.

3. La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al precedente comma deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività' del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.

4. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività' economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

5. I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Comune sono dallo stesso collocati negli spazi di cui all'art. 19 , c. 3, lettera b), nei limiti della capienza degli stessi.

6. I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette nei limiti di cui all'art. 19, c. 3, lettera c) del regolamento sono classificati, ai fini tributari, come pubblicità ordinaria in conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 12 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni, con applicazione della imposta in base alla superficie di ciascun impianto, nella misura e con le modalità di cui al comma terzo del precedente art. 33.

7. Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una classe degli impianti e, contemporaneamente, disponibilità ricorrente di spazi non utilizzati nelle altre classi la Giunta, su proposta del Funzionario responsabile, o del concessionario, pu,' disporre la temporanea deroga, per non più di 3 mesi, dai limiti stabiliti per ciascuna classe dall'art. 19. Alla scadenza del periodo di deroga il servizio viene effettuato con le modalità di cui all'art. 19. Qualora nel prosieguo del tempo siano confermate le eccedenze e disponibilità che hanno motivato la deroga, il Funzionario responsabile, o il concessionario, propone la definitiva modifica della ripartizione degli spazi.

Articolo 44

Affissioni - prenotazioni - registro cronologico

1. L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio competente al servizio la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.

2. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato. Il Funzionario responsabile del servizio, o il concessionario, tiene direttamente il registro. Qualora esso sia affidato ad altro dipendente il Funzionario responsabile deve verificarlo almeno ogni sei giorni, apponendovi il suo visto, la data e la firma.

3. Il registro cronologico e' tenuto presso l'ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

Articolo 45

Criteri e modalità per l'espletamento del servizio

1. I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio competente, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio, dopo aver provveduto nelle forme di legge al pagamento del diritto, salvo i casi di esenzione dal medesimo.
2. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere trasmessa all'ufficio una copia in più, da conservare per documentazione del servizio; detta copia non potrà essere restituita neppure in caso di revoca della richiesta di affissione.
3. Le affissioni devono essere effettuate, secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui all'art. 44.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa e' stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio, con la data di scadenza prestabilita.
6. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche e' considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo e' superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta, l'ufficio provvede a darne tempestiva comunicazione, per scritto, al committente.
7. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per scritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
8. Nei casi di cui ai commi 6 e 7 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi all'ufficio competente entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste o, al contrario, manifestare l'interesse che essa venga eseguita in tempi e con modalità diverse da quelle indicate in precedenza.
L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'ufficio provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere dallo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.
9. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio preposto provvede ad avvertire il committente per scritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la

restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.

10. Il committente ha la facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere ugualmente la metà del diritto dovuto a titolo di penale per aver sottratto alle disponibilità degli utenti gli spazi prenotati e non utilizzati. L'annullamento della richiesta di affissione dovrà pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello di inizio dell'affissione.

11. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

12. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.

13. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 22 comma 9 D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, in caso di gestione in concessione tale maggiorazione è attribuita in toto al concessionario del servizio stante la maggiore onerosità in termini organizzativi ed economici che tali particolari affissioni comportano.

14. Nell'ufficio preposto devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:

- a) le tariffe del servizio;
- b) l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni;
- c) il registro cronologico delle commissioni.

15. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti potrà essere defisso e quello negli spazi stabiliti coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

16. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali che civili e fiscali vigenti in materia.

17. Le disposizioni previste dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni e dal presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibile e non previsto in questo capo, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Articolo 45 bis

Disciplina delle affissioni di cui all'art. 19 comma 3 lettera c)

1. Le affissioni di cui all'art. 19 comma 3 lettera c) sono disciplinate dall'art. 20 bis comma 1 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 nonché dai commi successivi.

2. La richiesta di affissione deve essere presentata, dal soggetto di cui all'art. 20 bis comma 1 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, al comune o al concessionario, nel caso di servizio affidato in concessione. La presentazione deve essere effettuata su apposito modulo che deve contenere:

- a. le generalità della persona fisica richiedente rilevate da apposito documento d'identità;
- b. l'esatta indicazione del soggetto per il quale intende affiggere i manifesti;
- c. la descrizione dei manifesti da affiggere ed il loro numero;
- d. la durata dell'affissione.

La richiesta deve contenere inoltre l'attestazione con la quale l'interessato dichiara di essere responsabile di quanto disposto dal successivo comma 4 primo periodo.

3. L'autorizzazione, da annotarsi in apposito registro cronologico, viene rilasciata dal comune o dal concessionario, nel caso di servizio affidato in concessione, contestualmente alla presentazione della richiesta e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta stessa.

L'autorizzazione è inserita in calce alla richiesta dell'interessato e contestualmente sui manifesti viene apposto timbro riportante la data di scadenza dell'affissione.

L'autorizzazione, rilasciata contestualmente alla presentazione della richiesta, contiene le seguenti prescrizioni:

- a. durata delle affissioni, nella misura massima di 5 giorni;
- b. quantità di manifesti da affiggere, nella misura non superiore al 25% degli spazi complessivi riservati;
- c. individuazione precisa degli spazi su cui poter effettuare le affissioni;
- d. versamento di una cauzione pari ad € 50,00;
- e. obblighi del richiedente.

Del diniego dell'autorizzazione per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 20 bis del D. Lgs. 507/93 e dal presente articolo, ne viene data attestazione, da parte dell'ufficio pubbliche affissioni, in calce alla richiesta.

4. La cauzione di cui al precedente comma 3 viene richiesta a copertura dei danni e/o dei diritti per:

- a. copertura di manifesti il cui periodo di affissione non è ancora scaduto;

- b. affissioni al di fuori degli spazi individuati con l'autorizzazione;
- c. mancata rimozione dei manifesti alla scadenza del periodo di affissione;
- d. mancato rispetto anche di una sola delle prescrizioni di cui al precedente comma 3.

In caso il soggetto autorizzato non provveda direttamente alla rimozione dei manifesti, il servizio pubbliche affissioni effettuerà la de-affissione degli stessi imputandone i costi al richiedente trattenendoli in tutto o in parte dalla cauzione versata.

Se al momento della restituzione della cauzione il comune o il concessionario, nel caso di servizio affidato in concessione, accertano l'insufficienza della stessa alla copertura dei danni o dei diritti dovuti, il richiedente sarà tenuto a versare immediatamente la differenza. Qualora non vi provveda, il comune o il concessionario, nel caso di servizio affidato in concessione, effettueranno il recupero coattivo di quanto dovuto e al richiedente sarà negata qualsiasi ulteriore affissione negli spazi di cui all'art. 19 comma 3 lettera d).

5. Il titolare dell'autorizzazione, con la presentazione della richiesta di affissione negli spazi di cui all'art. 19 comma 3 lettera c), ha inoltre l'obbligo di:

a. adempiere, nei tempi prescritti, a tutte le disposizioni impartite dal comune o dal concessionario, nel caso di servizio affidato in concessione, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;

b. provvedere alla rimozione dei manifesti alla scadenza, salvo quanto disposto al precedente comma 4 secondo periodo, o in caso di decadenza o di revoca dell'autorizzazione o di motivata richiesta del comune o del concessionario, nel caso di servizio affidato in concessione.

6. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni deve essere esposto l'elenco degli spazi destinati alle affissioni di cui all'art. 19 comma 3 lettera c) ed il registro cronologico delle richieste.

7. Per tutte le trasgressioni alle disposizioni del presente articolo, il servizio delle pubbliche affissioni potrà richiedere l'intervento della Polizia Municipale per la loro constatazione.

8. Per tutte le trasgressioni alle disposizioni del presente articolo si applicano gli articoli 23 e 24 del D. Lgs. 507/93 nonché le vigenti norme regolamentari comunali in materia.

CAPO V

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – TARIFFE

Articolo 46

Tariffe - applicazione e misura

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni e' comprensivo dell'imposta sulla pubblicità relativa ai manifesti ed agli altri mezzi affissi e per i quali il diritto viene corrisposto.

2. Il diritto sulle pubbliche affissioni e' dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70x100, nella misura stabilita per la classe V del Comune dai" secondo comma dell'art. 19 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.

3. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto di cui al precedente comma e' maggiorato del 50 per cento.

4. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto e' maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli e' maggiorato del 100%.

5. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.

6. Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.

Articolo 47

Tariffa – Riduzioni

1. La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali e' prevista l'esenzione dall'art. 48;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

2.1 requisiti soggettivi previsti dalla lettera b) sono accertati con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 39.

3.1 requisiti oggettivi previsti dalle lettere e) e d) sono verificati attraverso l'esame di cui al quarto comma dell'art. 39.

4. Le riduzioni non sono cumulabili. Non si applicano alla misura minima del diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza dal comma 13 dell'art. 45.

Articolo 48

Diritto – esenzioni

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività e le funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

2. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni.

3. Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita e' tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.

4. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

Articolo 49

Pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio a mezzo conto corrente postale intestato al Comune ovvero direttamente presso la Tesoreria Comunale, ovvero in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario secondo le modalità, per quanto compatibili, di cui all'art. 29 del presente regolamento.

2. Il pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni non aventi carattere commerciale può essere effettuato sia a mezzo di conto corrente postale, sia direttamente all'ufficio preposto al momento della richiesta del servizio d'affissione.

3. L'attestazione del pagamento del diritto a mezzo del conto corrente postale è allegata alla commissione per l'affissione dei manifesti.

Per il pagamento diretto l'ufficio rilascia ricevuta da apposito bollettario.

Le somme riscosse sono versate alla Tesoreria Comunale.

4. Per il recupero di somme comunque dovute e non corrisposte, si osservano le disposizioni dello stesso art. 29.

Articolo 50

Rimborsi

1. In caso di accertato diritto al rimborso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 del presente regolamento.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I

GESTIONE CONTABILE E SANZIONI

Articolo 51

Gestione contabile delle somme riscosse

1. Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 26 aprile 1994, emesso in base a quanto stabilito dall'art. 35 comma 4 del D. Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni.

Articolo 52

Sanzioni tributarie

1. Per l'omessa, tardiva od infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 26 del presente regolamento si applica, nei confronti del soggetto obbligato, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi, in conformità a quanto dispone l'art. 23 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni.

2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta, delle singole rate della stessa o del diritto e' dovuta, indipendentemente dall'applicazione di quella di cui al precedente comma, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento e' stato omesso o ritardato.

3. Le soprattasse di cui ai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione e' prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30- giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati; sono ridotte alla metà se il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Articolo 53

Interessi

1. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno nel quale dette somme sono divenute esigibili e fino a quello dell'effettuato pagamento.

2. Per le somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente sono dovuti allo stesso, a decorrere dalla data del pagamento dallo stesso eseguito e del quale il Comune e' tenuto al rimborso, gli interessi di mora nella misura e con le modalità di cui al precedente comma.

Articolo 54

Sanzioni Amministrative

1. Ai sensi dell' art. 56 del D.P.R. 16/12/92 n. 495 e fatte salve le competenze di altri organi ed enti interessati, il Comune e' tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Tributi, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente regolamento.

2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.

3. Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni e di quelle stabilite nelle autorizzazioni alla installazione degli impianti si applica la sanzione da L. 200.000 a L. 2.000.000. D verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione e' notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.

4. Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, dandone avviso all'interessato a mezzo del verbale di cui al precedente comma, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dell'immobile occupato entro il termine nell'avviso stesso stabilito. Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata AR.

Se il rimborso non e' effettuato mediante versamento a mezzo c/c postale intestato al Comune entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito con le modalità di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni e con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.

5. Indipendentemente dalla procedura di rimozione» degli impianti e dell'applicazione della sanzione di cui al terzo comma il Comune, o il concessionario Sei servizio, pu,' effettuare l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria o disporre la rimozione delle affissioni abusivamente effettuate fuori dagli spazi specificamente previsti dal presente regolamento e dal piano generale degli impianti. In ambedue i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, l'ufficio provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva secondo quanto previsto dal precedente art. 28, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle soprattasse e, se dovuti, degli interessi, di cui ai precedenti articoli 52 e 53.

6. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell'imposta, delle soprattasse e degli interessi. Nella predetta ordinanza e' stabilito il termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute od una cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, d'importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.

7. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune. Sono dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità ed affissioni se gestito direttamente, all'impiantistica facente carico al Comune, alla vigilanza nello specifico

settore ed alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del piano generale degli impianti di cui all'art. 17.

CAPO II

CONTENZIOSO

Articolo 55

Giurisdizione tributaria

1. La giurisdizione tributaria per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni e' esercitata dalla Commissione Tributaria provinciale e dalle commissioni tributarie regionali, secondo quanto dispone il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
2. Il processo e' introdotto con ricorso alla Commissione Tributaria provinciale.
3. Sino alla data di insediamento della Commissione suddetta, il ricorso viene presentato alla Direzione Regionale delle entrate sezione staccata di Padova.

Articolo 56

Procedimento

1. Per la presentazione del ricorso, l'individuazione degli atti impugnabili ed oggetto del ricorso, la proposizione del ricorso, i termini relativi e le costituzioni in giudizio si osservano le norme stabilite dagli artt. 18,19, 20, 21, 22 e 23 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
2. Gli atti per i quali e' proponibile il ricorso devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto, della Commissione Tributaria competente nonché delle relative forme da osservare per la presentazione, ai sensi dell'art. 20 del decreto richiamato nel precedente comma.

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 57

Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

Articolo 58

Variazioni del regolamento

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare nei rispetto delle vigenti norme che regolano la materia le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

Articolo 59

Entrata in vigore, effetti e disciplina transitoria

1. In conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 3 del D. Lgs. 15/11/93 n. 507 e successive modificazioni, il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 1996, dopo la sua approvazione ed esecutività, a norma di legge, della relativa deliberazione.

2. Fino all'entrata in vigore del presente regolamento, si osservano le disposizioni direttamente stabilite per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni:

- dal D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni;

- dall'art. 23- del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, modificato dall'art. 13 del D. Lgs. 10 settembre 1993 n. 360;

- dagli arti, da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

- dalle altre norme di legge regolamentari tutt'ora vigenti che non risultano in contrasto con quelle sopra richiamate.

3. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, esso sostituisce le norme in precedenza approvate, nella materia, da questo Comune.